



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
**SASSARI**

*Ufficio Prevenzione Incendi e sicurezza tecnica*

Ai Sig.ri Sindaci della Provincia di **SASSARI**

Ai Sig.ri Presidenti delle CCVPS  
dei Comuni della Provincia di **SASSARI**

E,p.c. Alla Prefettura di **SASSARI**

**OGGETTO:** DPR 28 maggio 2001 n. 311 - Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. Indirizzi procedurali ai fini della prevenzione incendi per manifestazioni temporanee.

Si fa riferimento a quanto indicato in oggetto ed alla nota inviata con prot. n. 13304 del 07/07/2022, intesa a fornire indicazioni operative per la corretta trattazione delle autorizzazioni in seno alle CCVLPS, specificando che lo scrivente Comando ha verificato, in alcuni casi, difformità sulle modalità di convocazione delle Commissioni Comunali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sulla predisposizione della documentazione tecnica/progettuale e sull'individuazione della specifica manifestazione di pubblico spettacolo.

Premesso quanto sopra, al fine di garantire la partecipazione del rappresentante di questo Comando alle Commissioni in oggetto, si rende noto a codesti Comuni che, per consentire, ai delegati del Comando, di esprimere il definitivo parere di competenza conseguente a necessarie valutazioni tecniche non sempre possibili durante le sedute delle Commissioni per l'esiguità del tempo a disposizione, è necessario che sia inviata allo scrivente Comando, almeno **10 giorni** prima della programmata manifestazione, all'indirizzo pec: [com.prev.sassari@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.sassari@cert.vigilfuoco.it), la documentazione tecnica di cui all'allegato.

Al fine di fornire ogni utile contributo atto a snellire i procedimenti autorizzativi, si riportano quelle tipologie di manifestazioni che non rientrano nell'espressione del parere delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) i luoghi all'aperto (non recintati) quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al

decreto 19/08/1996 al pubblico (art. 1 comma 2 lett. A del D.M. 19.08.1996) e (nota prot. n. P529/4109 sott. 44/B del 02.07.2003).

- b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti (art. 1 comma 2 lett. B del D.M. 19.08.1996).
- c) gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es. festa dell'ultimo dell'anno) sempre che rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande<sup>1</sup> (Circolare M.I. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21.2.2013).
- d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori e i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi) (art. 1 comma 2 lett. D ed E del D.M. 19.08.1996).
- e) per le manifestazioni denominate "sagre", "fiere" o altre manifestazioni similari la competenza della Commissione Comunale di Vigilanza sussiste esclusivamente qualora, nell'ambito di dette manifestazioni, sia programmata lo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo (evento-concerto, manifestazione cinematografica o teatrale, serata danzante) ove l'accesso è subordinato a determinate condizioni e la Commissione sia tenuta ad individuare la capienza massima degli spettatori (Nota del M.L. prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/6/2002)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sono stati considerati esenti dalla disciplina prevista dagli artt. 68, 69 e 80 del TULPS e dai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggior attrattiva sul pubblico nell'ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo. Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad. es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto di ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo Regolamento di Esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad. es., nei fine settimana);

<sup>2</sup> Qualora sussistano le condizioni per richiedere l'intervento della Commissione provinciale di Vigilanza dovrà essere prodotta apposita istanza con allegata tutta la documentazione tecnica esclusivamente per la "MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO". In ogni caso non sussiste la competenza della Commissione qualora trattasi di trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali, impianti multiuso pubblici o spazi all'aperto dove l'attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un'attività complementare di allietamento e svago. Le attività di svago non rientrano nella nozione di pubblico spettacolo, trattandosi di eventi dove il pubblico spettacolo, se presente, è complementare e di modesta entità. In particolare si fa presente che i locali adibiti a **gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo** o trattenimento. L'apertura e l'esercizio delle suddette attività non è subordinato al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.), e pertanto il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di **gallerie, esposizioni, mostre e fiere** non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui L.P.S.. In ogni caso, ove il servizio è obbligatorio ai sensi del, la

Per quanto riguarda il funzionamento della Commissione, si fa presente che:

- ai sensi del DPR 311/2001, le sedute della Commissione sono valide quando intervengono tutti i componenti e il parere è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Ne consegue che in caso di mancanza di anche solo uno dei componenti il rappresentante del Comando non esprimerà alcun parere inserendone a verbale la motivazione.
- Tutti gli allestimenti previsti nella progettazione all'atto del sopralluogo devono essere completati (palco, carichi sospesi, delimitazioni, impianti, vie di esodo, uscite di emergenza, tribune, sedie, segnaletica di sicurezza, ecc.). A tal riguardo si precisa che, per motivi organizzativi dello scrivente Comando, la partecipazione alle Commissioni comunali da parte del personale dipendente potrà essere garantita in orario 8,00 – 14,00 dal lunedì al venerdì; convocazioni in orari e date diverse per situazioni di estrema urgenza dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile dell'Area Prevenzione Incendi e Sicurezza Tecnica DCS Antonio SABA.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al fine di garantire il regolare funzionamento delle Commissioni e l'espressione del parere del delegato di questo Comando.

AS

Il Comandante Provinciale  
(Ing. Gianfrancesco MONOPOLI)  
*(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)*

---

Commissione è tenuta a determinare l'entità del servizio di vigilanza antincendio VV.Fin ottemperanza all'art. 5 DM n. 261/1996.

## DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CONVOCAZIONE

( da inviare almeno 10 giorni prima della programmata manifestazione,  
all'indirizzo pec: [com.prev.sassari@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.sassari@cert.vigilfuoco.it))

La documentazione tecnica, che per quanto pertinente, dovrà rispettare le indicazioni del DM 7 agosto 2012 e circolari ministeriali sulle manifestazioni pubbliche:

1. planimetrie ed elaborati grafici redatti da tecnici abilitati, con quotature relative agli ambienti spazi all'aperto, dove si svolgerà l'attività di pubblico spettacolo, sui quali siano tra l'altro indicate le vie d'uscita ed i percorsi per raggiungere la pubblica via, le uscite di sicurezza, i mezzi antincendio fissi e mobili, l'ubicazione e la descrizione dei posti a sedere e dei materiali di rivestimento e di arredi interni;

2. relazione tecnica che evidenzi, la tipologia di pubblico spettacolo oggetto dell'esame, l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio tramite l'individuazione dei pericoli d'incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. Nel caso in cui trattasi di attività soggette al rispetto del DM 19.08.1996 e DM 18 Marzo 1996, la relazione tecnica dovrà essere redatta in riferimento alla Regola Tecnica allegata a detto decreto; Inoltre dovrà essere dimostrato lo scrupoloso rispetto delle circolari pubblicate nel corso del 2017 e della circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno **n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018** con la quale è stata diramata una ulteriore direttiva circa i *“modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”*;

In occasione della verifica sopralluogo dovrà essere reso disponibile alla Commissione quanto segue:

1. Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura, sulla tipologia del modello: PIN 2.2-2012 CERT. REI;
2. Dichiarazione di rispondenza dei materiali e dei prodotti impiegati, alle prestazioni richieste, a firma di professionista antincendio o di tecnico abilitato avente le specifiche competenze previste nel DM 7.08.2012, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e di ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE;
3. Dichiarazione di conformità per gli impianti regolamentati dal D.M. 37/2008, rilasciata dall'installatore, secondo quanto stabilito dalla norma stessa (ad esempio, impianti elettrici, impianti di protezione attiva antincendio, impianto di messa a terra, ecc.);

4. Copia dell'attestato di idoneità tecnica del personale addetto al servizio antincendio, rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ai sensi della Legge n. 609/96, art. 3, ovvero ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.M. 22/02/96 n. 261. A partire dal mese di ottobre 2022, dovrà essere anche allegato l'attestato di avvenuto aggiornamento degli addetti antincendio se dalla data di rilascio dell'attesto di idoneità sono trascorsi almeno 5 anni;

5. piano di emergenza/sicurezza della manifestazione.

6. Documentazione relativa a carichi sospesi installati (vedi nota del M.I. n. 1689 SG 205/4 del 01/04/2011):

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;
- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;
- certificazione del corretto montaggio dei carichi sospesi a strutture ultimate;
- certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori) nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile dell'attività/manifestazione.

6. Documentazione relativa alle strutture temporanee (palchi, torri e tribune):

- La relazione di calcolo di una struttura temporanea costituisce la classica relazione di calcolo e deve essere prodotta per ogni struttura temporanea. La relazione certifica che la struttura è idonea a sostenere l'allestimento scenografico ed è valida solo in quel particolare e specificato luogo dove è stata installata. Questa relazione verifica la sola struttura temporanea, pertanto il sistema strutturale che forma l'allestimento sospeso non rientra in questo calcolo.
- La certificazione per il corretto montaggio deve essere sempre prodotta una volta finiti i lavori di costruzione della struttura temporanea.

- certificazione sulla idoneità statica di una struttura temporanea ovvero collaudo statico deve essere fatto per ogni struttura realizzata e deve essere firmato da un tecnico abilitato, che non abbia preso parte in nessuna forma alla costruzione.